

OGGETTO:
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI DI TIPO EDUCATIVO –
ASSISTENZIALE E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER L'INCLUSIONE
DEI BAMBINI, ALUNNI E STUDENTI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
PERSICETO - PERIODO 01.09.2023/31.08.2026 - DETERMINA A CONTRARRE

ALLEGATO A 2



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER L’INCLUSIONE DEI BAMBINI,
ALUNNI E STUDENTI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
PERIODO 01.09.2023/31.08.2026

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 301 DEL 09/05/2023

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI: OGGETTO E DURATA

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO
- ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO
- ART. 4 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

CAPO II SPECIFICHE DEL SERVIZIO

- ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 6 – QUANTIFICAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 7 – CONTINUITÀ EDUCATIVA E MODALITÀ DELLE SOSTITUZIONI
- ART. 8 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
- ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA
- ART. 10 – CONTROLLI

CAPO III PERSONALE

- ART. 11 – PERSONALE UTILIZZATO
- ART. 12 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
- ART. 13 – ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI DEL PERSONALE
 - 13.1 Organizzazione del personale
 - 13.2 Obblighi del personale

- ART. 14 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

- ART. 15 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

CAPO IV DISCIPLINA CONTRATTUALE

- ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 17 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 18 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 – VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ART. 20 – SUBAPPALTO
- ART. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- 21.1 Cessione del contratto

- 21.2 Cessione dei crediti derivanti dal contratto

- ART. 22 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- ART. 23 – SANZIONI E PENALI

- ART. 24 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

- 24.1 Sospensione

- 24.2 Risoluzione

CAPO V GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

- ART. 25 – GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 26 – RESPONSABILITÀ
- ART. 27 – ASSICURAZIONI
- ART. 28 – OBBLIGHI ASSICURATIVI ANTINFORTUNISTICI E PREVIDENZIALI

CAPO VI DISCIPLINA ECONOMICA

- ART. 29 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI: MODALITÀ TERMINI E INTERESSI
 - 29.1 Modalità di finanziamento
 - 29.2 Corrispettivo

29.3 Modalità di pagamento

29.4 Interessi di mora

ART. 30 – REVISIONE PREZZI

ART. 31 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

CAPO VII NORME FINALI

ART. 32 - RISERVATEZZA

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

33.1 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

ART. 34 – FORMA CONTRATTUALE E SPESE

ART. 35 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 36 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DEL CONTRATTO

ART. 37 – DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA

ART. 38 – COMPETENZA E CONTROVERSIE

ART. 39 – RINVIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI: OGGETTO E DURATA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sostegno educativo assistenziale per l'inclusione dei bambini, alunni e studenti disabili residenti nel Comune di San Giovanni in Persiceto.

L'Amministrazione con il servizio oggetto dell'appalto intende sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (art. 12, comma 3 della Legge 104/92), e il valore di una reale partecipazione delle loro famiglie al percorso di integrazione scolastica e formativa. Si intende quindi, in primo luogo, promuovere il benessere e il successo formativo degli alunni e degli studenti con disabilità, con attenzione al pieno sviluppo delle loro capacità, al valore della loro presenza come risorsa didattica formativa anche per il gruppo classe, alla continuità educativa.

Il servizio oggetto dell'appalto è, dunque, rivolto ai bambini alunni e studenti disabili, certificati ai sensi dell'art. 12 della L. 104/92 e residenti nel Comune di San Giovanni in Persiceto, iscritti al nido d'infanzia Nicoli e ai nidi d'infanzia privati, alle scuole dell'infanzia e tutte le scuole statali e paritarie dei cicli primario e secondario, ai corsi del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale svolti presso Enti di Formazione Professionale accreditati.

Le attività oggetto del presente appalto, consistono perciò nello svolgimento di programmi educativi specifici nonché di supporto allo sviluppo delle autonomie, della socializzazione e della comunicazione a favore di bambini, alunni e studenti disabili in ambito scolastico ed extrascolastico (possibilità di interventi nell'arco del tempo scolastico anche nei seguenti contesti e progetti: domiciliare e territoriale), sulla base di quanto previsto nel Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), su richiesta dei Dirigenti scolastici, assicurando il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento per tutti gli studenti in difficoltà.

Inoltre, tali attività si potranno espletare, in continuità con quanto realizzato nel corso dell'anno scolastico, anche all'interno dei servizi educativi/formativi/ludici/ricreativi estivi organizzati a livello territoriale.

Il servizio oggetto d'appalto dovrà essere attivato di anno in anno sulla base del calendario scolastico e del calendario della attività estive, prevedendo indicativamente un periodo compreso tra l'inizio di settembre e la fine di luglio.

All'appaltatore è chiesto il rispetto degli standard qualitativi inerenti all'offerta educativa e organizzativa a favore del diritto allo studio, uniformandosi alle linee pedagogiche ed educative individuate dal coordinatore pedagogico comunale.

Tra gli standard qualitativi, si evidenzia, in particolare, la realizzazione di interventi educativo-assistenziali orientati allo sviluppo delle potenzialità dell'alunno/studente disabile nell'apprendimento,

nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, garantendo un costante raccordo con il personale della scuola.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico. Come tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato, salvo scioperi od altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si precisa che non vi è servizio secondario.

ART. 2 - NORME DI RIFERIMENTO

Normativa applicabile alla presente procedura: i servizi oggetto del presente appalto rientrano nell'Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 (codice CPV 85311200-4).

Trova applicazione l'art. 50, comma 1, del d.lgs. 50/2016 in quanto il presente affidamento riguarda servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dal comma 2 dello stesso articolo.

Trovano, inoltre, applicazione la normativa nazionale e regionale di settore, L'Accordo di programma metropolitano e di distretto, nel tempo in vigore, nonché le fonti regolamentari adottate in materia dalla stazione appaltante.

I servizi oggetto della presente procedura di gara dovranno essere effettuati con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel contratto che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario, del capitolato speciale d'appalto, delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e degli accordi integrativi provinciali di settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

Costituiscono, altresì, norme di riferimento quelle afferenti alla materia specifica, come sotto indicate:

- ✓ Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.);
- ✓ Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti." (Pubblicata in G.U. Serie Generale 15 luglio 2015, n.162);
- ✓ L.R. Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita";
- ✓ L.R. Emilia Romagna 19 febbraio 2008 n. 4 "Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale", che all'art. 2 fa esplicito riferimento anche alle richieste di riconoscimento di disabilità per l'integrazione scolastica;
- ✓ Delibera Giunta regionale Emilia Romagna n.1/2010 "Percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica dei minorenni in Emilia Romagna".

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è fissata in **3 (tre) anni scolastici**, indicativamente **dal 01/09/2023 al 31/08/2026**, con opzione in capo all'Ente committente di **rinnovo per ulteriori tre anni**, ai medesimi patti e condizioni.

Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti, da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata. La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte del Dirigente preposto, dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'appaltatore entro quindici giorni dal suo ricevimento.

In base all'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della

verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. In tal caso, la data di consegna del servizio dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni in Persiceto e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 4 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo delle prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto e rapportato alla durata triennale del contratto è determinato in **€ 2.422.000,00 (€ duemilioniquattrocentoventiduemila/00)** di cui:

- **€ 2.242.000,00 (duemilioniduecentoquarantaduemila/00)** servizio di sostegno educativo assistenziale per l'inclusione dei bambini, alunni e studenti disabili residenti nel Comune di San Giovanni in Persiceto;
- Opzione: **€ 180.000,00 (euro centoottoantamila/00)** eventuale servizio di sostegno educativo assistenziale per attività estive, progetti di potenziamento e/o di continuità che nel corso del triennio possono realizzarsi a seconda delle esigenze dei minori e/o delle Istituzioni Scolastiche;

Si precisa che il concorrente, in sede di offerta economica, esprimerà il valore in ribasso rispetto a € 23,13 (euro ventitre/13) relativo alle prestazioni orarie degli operatori educativo-assistenziali e degli operatori specializzati per l'integrazione di minori disabili. Al fine dell'individuazione del valore stimato dell'appalto, la stazione appaltante ha ipotizzato indicativamente un numero di 32.319 ore per anno scolastico; si precisa che tale valore riveste carattere puramente indicativo e non costituisce impegno dell'amministrazione circa la richiesta delle effettive prestazioni.

Il servizio oggetto del presente capitolato non costituisce fonte di interferenza (D. Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.), non è quindi richiesta la redazione del D.U.V.R.I. e non sono da prevedere costi supplementari per la sicurezza, in quanto "... compresi nelle spese generali e ad esse riconducibili..." (Art. 32 del DPR 207/2010).

Il valore complessivo delle prestazioni di servizio oggetto del presente appalto e rapportato alla durata massima dello stesso (ossia comprensiva dell'estensione per ulteriore triennio rispetto alla durata del contratto originario e dell'eventuale opzione) è determinato in **€ 4.844.000,00 (euro quattromilionioctocentottantaquattromila/00)** comprensivo dell'opzione relativa all'eventuale servizio di sostegno educativo assistenziale per attività estive, progetti di potenziamento e/o di continuità che nel corso dei sei anni possono realizzarsi a seconda delle esigenze dei minori e/o delle Istituzioni Scolastiche.

La stima è stata effettuata considerando le seguenti voci di costo e avuto a riferimento la decorrenza dei servizi specificatamente indicati nel presente capitolato:

- 1 le prestazioni del personale educatore ed ausiliario;
- 2 il materiale didattico, bibliografico, informatico, di cancelleria, di pulizia, di consumo, ecc.;
- 3 le spese generali.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice degli Appalti l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente Committente ha calcolato sulla base della tabella ministeriale CCNL Cooperative Sociali, attualmente vigente, che corrisponde al 95% del valore dell'appalto.

Il valore dell'appalto è, pertanto, meramente presuntivo e non vincola l'Ente Committente in quanto il valore effettivo dell'appalto è quello che verrà determinato dai servizi effettivamente attivati anno per anno.

L'aumento dell'entità dell'appalto nella misura massima del 20%, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, costituisce facoltà che l'Ente Committente può liberamente esercitare, senza necessità di consenso da parte dell'Appaltatore, mediante invio di comunicazione scritta allo stesso.

Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto i prezzi unitari offerti si ritengono invariabili, mentre l'importo complessivo potrà variare, secondo la quantità effettiva della prestazione richiesta. Il totale delle prestazioni non potrà comunque eccedere il valore contrattuale, comprese le opzioni esercitate.

I soggetti interessati dovranno presentare la loro offerta proponendo uno sconto percentuale sulla tariffa oraria individuata per il servizio.

Tutti gli importi di cui al presente articolo sono riportati al netto di IVA.

CAPO II SPECIFICHE DEL SERVIZIO

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La gestione dei servizi del presente appalto è affidata all'Impresa aggiudicataria, che vi provvederà:

- dando attuazione al progetto presentato in sede di gara, per il quale la stazione appaltante si riserva, eventualmente, di subordinare l'aggiudicazione all'inserimento di integrazioni e/o modifiche;
- impiegando proprio personale dotato dei requisiti professionali previsti dal presente capitolato;
- utilizzando proprie capacità organizzative, integrate dai supporti messi a disposizione dalla stazione appaltante e/o dalle istituzioni scolastiche, sottoponendosi ai controlli, alle verifiche e alle indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- assicurando la sostituzione di proprio personale assente a qualsiasi titolo, senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione comunale, con le modalità previste dal presente capitolato;
- in caso di sostituzione, garantendo altro personale di pari qualifica professionale e sufficientemente formato e con esperienza nei servizi oggetto dell'appalto, senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione comunale, comunicando tempestivamente all'Amministrazione tali variazioni.

Le particolari caratteristiche dell'utenza sono tali da invitare i concorrenti a presentare in sede di gara una proposta progettuale.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'Impresa, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto; gli operatori impiegati direttamente nelle attività educativo-assistenziali dovranno raccordarsi, oltre che con l'Impresa di appartenenza, con il coordinatore pedagogico comunale, il dirigente scolastico e il referente del progetto individuato dalle scuole.

Il servizio educativo-assistenziale è finalizzato a una più efficace integrazione dei bambini con disabilità, nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti (Scuola, Azienda USL, Famiglia, Comune), secondo quanto stabilito dall'Accordo di programma metropolitano e in base alle specifiche contenute nell'Accordo di programma distrettuale.

Il servizio riguarda le seguenti aree di pertinenza per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- autonomia personale sul piano delle risposte di base;
- autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante;
- uso di strumenti protesici;
- ampliamento delle forme di comunicazione e relazioni già presenti nella persona in situazione di disabilità (rientra in tale area di intervento anche la lingua dei segni);
- inserimento sociale in situazioni ludiche, di routine e di attività di arricchimento del percorso di crescita, apprendimento e formazione;
- prima conoscenza, anche intuitiva, di spazio, tempo, ordine e quantità delle cose.

La sede coincide, di norma, con la sede scolastica frequentata dagli alunni disabili, ma potrà essere costituita anche da altre strutture o spazi attrezzati extrascolastici, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti e approvati nel P.E.I..

Per situazioni particolari potranno essere previsti, in accordo con l'Amministrazione e sentito il Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell'Azienda USL, interventi a domicilio, nonché eventuali servizi di assistenza/accompagnamento.

L'appaltatore dovrà individuare un responsabile unico della gestione del servizio, dotato di esperienza almeno biennale nei servizi oggetto dell'appalto, che sarà anche il referente per: l'Amministrazione Comunale, le scuole coinvolte ed i servizi competenti dell'Azienda U.S.L.. Il Responsabile della gestione sarà l'interlocutore della stazione appaltante per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto.

L'Affidatario del servizio fornirà, entro il 31 luglio di ogni anno di vigenza del contratto, una relazione sull'esperienza svolta, indicando le problematiche connesse e le eventuali proposte migliorative del servizio svolto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter apportare, per cause di forza maggiore e/o necessità determinate da esigenze dell'utenza, modifiche all'organizzazione dei servizi (orari, periodi, ecc.) previa comunicazione e accordo con l'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria dovrà gestire il servizio oggetto del presente appalto con l'obbligo del rispetto della normativa vigente del settore ed effettuare verifiche periodiche, indicativamente mensili, attraverso appositi incontri pianificati con il Coordinatore pedagogico del Comune o altri referenti indicati dall'Ente locale, nelle quali monitorare l'andamento del servizio rispetto i bisogni.

ART. 6 – QUANTIFICAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli interventi richiesti nei vari gradi di scuola prevedono la presenza di educatori e operatori specializzati (per esempio nell'insegnamento della lingua dei segni), singolarmente impegnati per un numero di ore variabili, per l'intera durata degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, e per un numero di ore indicativamente quantificate in ore 34.937 per ogni anno scolastico, per un totale complessivo di ore 104.811 nel triennio.

Il numero globale delle ore potrà variare in più o in meno a seconda delle effettive esigenze che si presenteranno in ogni singolo anno scolastico. Le prestazioni saranno da effettuarsi in diversi plessi scolastici (nido d'infanzia Nicoli, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di 1° grado e scuole secondarie di 2° grado, Enti di Formazione accreditati per la Istruzione e Formazione professionale, anche al di fuori del territorio comunale). L'orario settimanale, il tipo di intervento e la sede verranno precisati dall'Amministrazione, di norma, con circa 10 giorni di anticipo dall'inizio dell'anno scolastico. Si precisa, a titolo meramente indicativo, che nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 il numero di minori in possesso della certificazione di cui alla l. 104/92 è stato di n. 128 alunni/studenti.

L'impresa aggiudicataria dovrà tenere costantemente monitorato il servizio affinché il lavoro si svolga correttamente tenendo in considerazione le eventuali situazioni specifiche. Tale monitoraggio comprende altresì la rilevazione delle presenze dei minori assistiti attraverso **registri digitali** aggiornati in tempo reale e consultabili dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione comunale, in accordo con le istituzioni scolastiche del territorio, potrà articolare l'intervento di sostegno educativo e di integrazione oggetto del presente appalto, individuando quale modalità per assicurare qualità e flessibilità, e dunque efficacia al contributo educativo per i progetti personalizzati degli allievi, l'attribuzione diretta alle Istituzioni scolastiche di un monte ore complessivo

di personale educativo/assistenziale (Educatore di Istituto). Nel caso in cui l'alunno sia assente per non più di una settimana, tale Educatore potrà essere impiegato dal Dirigente Scolastico in alcune situazioni prestabilite in base a una programmazione condivisa ed in accordo tra l'Amministrazione Comunale, il referente del soggetto gestore del servizio e l'Amministrazione Scolastica. Il monte ore complessivo è comprensivo, oltre che degli interventi di supporto, anche dei momenti di programmazione, di documentazione e partecipazione a gruppi operativi, dei viaggi d'istruzione e delle uscite didattiche. Le risorse assegnate potranno essere utilizzate anche per alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) nell'ambito di un progetto educativo complessivo finalizzato a rendere più inclusivo il contesto scolastico e a sostenere l'integrazione, il benessere ed il successo scolastico e formativo degli alunni.

L'Amministrazione comunale, in caso di ritiro o assenza prolungata dell'alunno/studente, potrà assegnare l'operatore ad altro alunno/studente anche di altra scuola ovvero sospendere o interrompere l'erogazione della prestazione.

La fattispecie di Educatore di Istituto, così delineata, rientra nell'apposito Accordo di Programma Distrettuale e potrà variare in seguito all'approvazione di indicazioni contenute in nuovi accordi di programma distrettuali, metropolitani e/o regionali.

Nei suddetti registri digitali dovranno essere specificate le ore svolte dagli educatori nell'ambito della fattispecie di Educatore di Istituto.

La stazione appaltante apprezzerà, in sede di valutazione degli elementi di natura qualitativa, l'offerta di un monte ore aggiuntivo, senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione comunale che l'Amministrazione destinerà alle seguenti Istituzioni scolastiche: scuole dell'infanzia statali, scuole primarie statali, scuole secondarie di 1° grado statali. Tale monte ore aggiuntivo potrà essere utilizzato, in accordo con i Dirigenti scolastici, per la realizzazione di progetti di integrazione dei minori nel gruppo classe, anche per alunni con Bisogni Educativi Speciali, e per sostenere progetti relativi ad alunni e studenti neo certificati ex l. 104/92.

Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicatario si impegna ad operare in collaborazione con il Direttore dell'esecuzione del contratto e con il Pedagogista comunale.

Sono previsti incontri preliminari con i Responsabili dell'Impresa per la definizione degli aspetti organizzativi e di contenuto.

ART. 7 – CONTINUITÀ EDUCATIVA E MODALITÀ DELLE SOSTITUZIONI

Al fine di garantire la qualità del servizio, l'Impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare, per tutta la durata del contratto, la continuità dei singoli educatori e operatori specializzati sui rispettivi utenti, pertanto si impegna a non sostituire gli operatori tranne nei casi di ferie, malattia, infortunio, maternità, dimissioni dell'operatore. Si impegna, inoltre, a garantire la continuità educativa nelle attività estive per i minori già seguiti.

La sostituzione del personale assente per ferie, maternità o dimissioni dovrà avvenire fin dal primo giorno di assenza.

La sostituzione del personale assente per malattia, infortunio o altra assenza improvvisa dovrà avvenire entro il secondo giorno di assenza. In tutti questi casi gli operatori si impegnano a darne comunicazione entro le ore 8.00 del mattino.

Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel corrispettivo.

L'affidatario è tenuto ad utilizzare per le sostituzioni operatori in possesso degli stessi requisiti richiesti per il personale in servizio, in numero il più possibile limitato al fine di evitare un elevato turnover.

Il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti le sostituzioni del personale comporta l'applicazione della specifica penale prevista al successivo art. 23.

L'Impresa deve invece garantire la tempestiva sostituzione di quegli educatori che, a giudizio motivato dell'Amministrazione Comunale, siano ritenuti inadatti allo svolgimento del servizio, senza obbligo alcuno di rimborso di eventuali oneri che dovessero derivare all'impresa aggiudicataria dalla sostituzione medesima.

Qualunque provvedimento assunto a tale titolo sarà comunque preceduto da una fase istruttoria tesa a verificare la fondatezza delle valutazioni negative espresse.

Al fine di assicurare la stabilità, la continuità e il contenimento del turn over, la stazione appaltante apprezzerà, in sede di valutazione degli elementi di natura qualitativa, l'eventuale specifico incentivo che l'appaltatore si impegna a riconoscere a ogni singolo operatore dell'impresa che abbia prestato servizio continuativamente nelle attività di cui al presente capitolato per l'intero anno educativo.

ART. 8 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Costituiscono oneri a carico del Comune:

- inviare, con congruo anticipo rispetto all'avvio dell'anno scolastico, l'elenco nominativo, l'assegnazione delle ore, la scuola e la classe frequentata e ogni informazione utile degli alunni/studenti a cui è riconosciuto il sostegno educativo assistenziale;
- inviare tempestivamente il calendario scolastico annuale e il calendario della attività estive;
- inviare con congruo anticipo, eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno e non appena possibile le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore.

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. La ditta si intende espressamente obbligata a tenere comunque sollevata e indenne la stazione appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato a suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico scolastico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'Amministrazione e i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, anche se di proprietà comunale, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

La ditta, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e regolamenti della stazione appaltante.

La ditta assume l'impegno a stipulare un'assicurazione che copra le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall'espletamento dei servizi affidati.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il direttore dell'esecuzione può convocare i responsabili della ditta presso la propria sede.

Per tutta la durata della gestione del servizio, la ditta deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.).

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del medesimo Decreto, dal codice di comportamento del Comune di San Giovanni in Persiceto, approvato con deliberazione di Giunta n. 266 del 17.12.2013.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia del D.P.R. e del Codice di Comportamento del Comune di San Giovanni in Persiceto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

ART. 10 – CONTROLLI

La titolarità del servizio di sostegno educativo assistenziale per l'inclusione dei bambini, alunni e studenti disabili residenti è del Comune di San Giovanni in Persiceto il quale si riserva di esercitare le funzioni di programmazione, controllo e verifica circa la rispondenza e la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente capitolato d'appalto.

Più in specifico, le verifiche sull'espletamento del servizio verteranno sulla corretta, puntuale e completa effettuazione delle prestazioni, sull'effettiva rispondenza qualitativa del servizio offerto, sia a livello educativo che organizzativo, nonché sul grado di soddisfacimento da parte dell'utenza.

In specifico la stazione appaltante potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- ✓ l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- ✓ la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

L'impresa è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di delegare personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi dello svolgimento dei servizi.

Ordinariamente, funzionari delegati dalla stazione appaltante possono svolgere, in accordo con le istituzioni scolastiche, ogni sopralluogo nelle strutture che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio affidato in appalto, anche su segnalazione di terzi.

CAPO III PERSONALE

ART. 11 - PERSONALE UTILIZZATO

La ditta provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personale qualificato assunto avente categoria almeno di:

- D1 se in possesso di maturità quinquennale e biennio di esperienza lavorativa nel servizio di integrazione alunni disabili;
- D2 se in possesso titolo di studio di educatore professionale o titoli equipollenti ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge "Iori" nr. 205/2017 e al D. Lgs 65/2017.

Il personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (educatori, operatori specializzati ad esempio nell'insegnamento della lingua dei segni ecc.) concorre a realizzare l'inclusione scolastica del bambino/alunno/studente con disabilità svolgendo le funzioni previste dalla normativa inerenti all'area educativo-assistenziale e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione della persona disabile. In coerenza con le modalità previste nel vigente "Protocollo metropolitano per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o formativi" rientra nelle competenze di tale personale anche la somministrazione dei farmaci ai bambini ed agli alunni.

L'appaltatore comunicherà, per iscritto, ogni anno, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale che si intende impiegare nell'espletamento degli interventi richiesti, ivi compresi i sostituti, le rispettive qualifiche, i rispettivi titoli di studio posseduti, nonché il numero delle ore giornaliere che dovranno essere effettuate. Contestualmente l'impresa dovrà dichiarare l'avvenuta formazione e informazione del personale stesso ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza.

L'Impresa trasmetterà al direttore dell'esecuzione del contratto, mensilmente, una rendicontazione delle ore effettuate per singolo operatore vistata dal Responsabile dell'affidatario.

Nell'arco dell'orario scolastico, l'utilizzo del personale educatore avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente scolastico.

Il personale utilizzato deve risultare idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore. Il personale ha, altresì, l'obbligo di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio scolastico e degli utenti e delle loro famiglie.

La ditta deve, inoltre, garantire l'ottemperanza a tutti gli obblighi relativi al personale impiegato, previsti dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 e dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il personale dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, dei requisiti di legge e di esperienza professionale riconosciuta e documentabile maturata per almeno un intero anno scolastico nelle prestazioni specifiche; dovrà, inoltre, essere in possesso delle caratteristiche di cui all'Accordo di programma metropolitano e distrettuale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, nel tempo in vigore.

Il personale di sostegno educativo-assistenziale, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto a:

- a evitare una gestione puramente assistenziale dell'alunno/studente in situazione di disabilità pur costituendo essa la base da cui muovere;
- b assumere conoscenze complete sull'alunno/studente in situazione di disabilità in modo da possedere un quadro della sua personalità (oltre la descrizione dei suoi deficit);
- c garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno/studente in situazione di disabilità;
- d interagire con gli altri operatori presenti nell'ambito educativo e scolastico (insegnanti, insegnanti di sostegno, ...) e con il personale dei servizi del territorio;
- e proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno/studente in situazione di disabilità nell'ambito del percorso educativo;

- f collaborare con il Comune nell'ambito delle attività previste dal servizio in cui opera;
- g sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità per quanto si riferisce alla presenza in servizio;
- h partecipare alle attività di formazione e aggiornamento organizzato dalla ditta e/o dall'amministrazione comunale e/o dalle istituzioni scolastiche e sanitarie.

ART. 12 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

Il personale utilizzato dalla ditta deve essere composto esclusivamente da soci e/o dipendenti ed essere regolarmente iscritto a libro paga. Per tutto il personale deve essere garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e deve essere dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando eventualmente il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione individuale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati. La ditta opera nel rispetto della pari opportunità nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

La ditta, inoltre, assicura, a proprie spese, a tutto il personale coinvolto e per l'intera durata dell'appalto percorsi di formazione specifica e di aggiornamento continuo per le attività e le funzioni cui è preposto. La ditta si impegna a comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, all'avvio di ogni anno scolastico, il piano di formazione e aggiornamento cui è sottoposto il personale impiegato.

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto la ditta si obbliga ad applicare integralmente, per il personale utilizzato, tutte le norme di legge e i C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore, per il settore oggetto dell'appalto e per la zona di San Giovanni in Persiceto, stipulato dalle sigle sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione; se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

In particolare, l'appaltatore applicherà al personale il vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali, riferito alla provincia di Bologna, inquadrandolo almeno nella categoria C3/D1.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore. La ditta si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti della stazione appaltante sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo

che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione comunale.

La ditta dovrà:

- a rispettare pienamente, nell'ambito delle vertenze sindacali all'interno dell'impresa, quanto previsto dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- b rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999.

ART. 13 - ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI DEL PERSONALE

13.1 Organizzazione del personale

All'inizio di ogni anno scolastico la ditta presenta al direttore dell'esecuzione il piano di inserimento del proprio personale, conforme al progetto presentato in sede di gara, con relativi dati anagrafici e titoli di studio assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell'anno precedente.

Il personale parteciperà a riunioni periodiche con finalità di programmazione condivisa, progettazione e verifica, organizzazione di momenti di partecipazione attiva delle famiglie nonché attività di aggiornamento.

13.2 Obblighi del personale

Il personale impiegato nei servizi dovrà:

- svolgere la propria attività con perizia, prudenza, diligenza, correttezza e puntualità negli orari, mantenendo un comportamento educato e collaborativo nei confronti del personale della scuola e di massima correttezza e professionalità verso i bambini e le loro famiglie, rispetto della dignità dell'utenza;
- mostrare capacità e disponibilità a lavorare in team, nonché capacità e attitudine alla relazione con i bambini e gli alunni, alla loro sorveglianza e cura;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto e, in ogni modo, essere esenti da malattie infettive;
- assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario e portare in modo visibile il cartellino di identificazione, con nominativo e impresa di appartenenza;
- rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dalla stazione appaltante con i responsabili della ditta.

Quando il personale ispettivo comunale rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni e penalità, il direttore dell'esecuzione informerà il responsabile dell'appalto; per infrazioni di maggiore entità l'informazione sarà formalizzata con nota scritta.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il direttore dell'esecuzione può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la ditta provvede, ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta della stazione appaltante non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale la ditta si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e alle norme contrattuali vigenti nel

comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio:

- il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti;
- l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno a cose o persone in modo doloso;
- non rispettare le linee essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica concordata con la stazione appaltante.

ART. 14 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ART. 15 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sicurezza si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze, non sono previsti oneri per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per Interferenze (DUVRI) di cui al D.lgs. 9/4/2008 n.81.

Per questo motivo i costi relativi ai rischi interferenziali sono pari a 0,00 euro (zero euro).

Il Fornitore si impegna comunque a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si ricorda tuttavia che, per tutti gli altri rischi non riconducibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'impresa in particolare dovrà:

- istruire e responsabilizzare il proprio personale sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso formazione e addestramento adeguati, nella rigorosa osservanza da parte dello stesso di tutte le norme di sicurezza;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai servizi e di terzi;
- fornire a tutto il proprio personale impiegato nel servizio i dispositivi di protezione individuale qualora necessari.

CAPO IV

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dalla Responsabile del Servizio Educazione e Pubblica Istruzione del Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) – dott.ssa Silvia Mangiaracina.

L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore della esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore.

In particolare, il direttore dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 - se e per quanto in vigore - nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria.

Ogni variazione del responsabile deve essere tempestivamente comunicata dalla Stazione appaltante.

ART. 17 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, nel caso in cui, i servizi oggetto del presente appalto debbano essere immediatamente consegnati in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico 2023/2024. In tal caso, il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 18 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 19 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il direttore dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione in particolare provvederà, per il tramite del direttore dell'esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, ad esercitare puntuali, verifiche con le scadenze previste dalla legge, in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, in ordine a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

ART. 20 - SUBAPPALTO

In conformità al decreto c.d. Sblocca Cantieri convertito in Legge n. 55 del 14/06/2019 e nel rispetto dei principi di proporzionalità e di massima partecipazione, è fatto divieto di subappalto affinché possano essere garantite le esigenze di natura tecnico-organizzativa dovute alla specificità del servizio, oggetto dell'affidamento, che prevede personale qualificato a svolgere attività educative e

assistenziali mirate al sostegno educativo assistenziale per l'inclusione dei bambini, alunni e studenti disabili.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

21.1 Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

21.2 Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e la l. 21 febbraio 1991 n. 52, ivi richiamata.

ART. 22 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 23 - SANZIONI E PENALI

Per ogni ritardato adempimento, da parte dell'impresa senza giustificato motivo, agli obblighi contrattuali inerenti la qualità e la corretta esecuzione delle prestazioni, l'Amministrazione si riserva di applicare specifiche penali, comprese tra un minimo e un massimo, in relazione all'entità qualitativa e quantitativa dell'inadempienza di volta in volta accertata. L'importo delle penali è stabilito in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sono stabilite inoltre le seguenti penalità:

- 1 situazioni in cui si rilevino stati di ubriachezza o di alterazioni da parte del personale derivanti dall'assunzione di alcool o sostanze stupefacenti: € 1.000,00 per ciascun caso, prevedendo nel contempo l'allontanamento permanente dell'operatore in questione;
- 2 comportamenti in violazione della protezione dei dati personali degli utenti e del personale in servizio: da € 300,00 a € 1.000,00 per ciascun episodio accertato, in relazione alla gravità;
- 3 comportamento scorretto attuato nei confronti dei bambini, delle famiglie o del personale del servizio, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 500,00 a € 5.000,00 per ciascun episodio accertato, in relazione alla gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o

sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto. In detto caso la stazione appaltante si rivarrà sulla cauzione;

- 4 mancata sostituzione dell'operatore, salvo che l'assenza del sostituto sia determinata da cause, accertabili, di forza maggiore: da € 150,00 a € 250,00 per ogni evento contestato fermo restando che la mancata prestazione dovrà risultare nella fatturazione;
- 5 mancata presenza dell'operatore nell'orario concordato, salvo che il ritardo sia determinato da cause, accertabili, di forza maggiore: da € 50,00 a € 150,00 per ogni evento contestato fermo restando che la mancata prestazione dovrà risultare nella fatturazione;
- 6 preavviso di sciopero comunicato con ritardo rispetto ai termini di legge senza giustificato motivo: da € 500,00 a € 800,00, in relazione ai giorni di ritardo;
- 7 verificarsi di disagi di ogni tipo che possano portare a reclami da parte dell'utenza, tali da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale: da Euro 100,00 a Euro 1.000,00;
- 8 ulteriore mancato o inesatto adempimento di una o più di una delle attività oggetto del presente capitolato rispetto alla presente elencazione: da € 100,00 a € 5.000,00 in base alla rilevanza dell'attività non resa.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta da parte dell'Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata o pec. L'impresa potrà presentare, entro i 10 (dieci) giorni successivi le relative controdeduzioni. Il recupero delle penalità avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese relativo alla conclusione del procedimento di contestazione.

Qualora manchino crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione ovvero siano insufficienti, l'ammontare della penale verrà addebitato alla cauzione definitiva e/o ai crediti dello stesso aggiudicatario derivanti da altri contratti in essere con l'Amministrazione.

ART. 24 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

24.1 Sospensione

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

24.2 Risoluzione

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, quando il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita,

e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

CAPO V

GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA

Si applicano in materia gli artt. 103 e 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

In ragione del fatto che è individuato quale requisito necessario di partecipazione alla presente procedura d'appalto il possesso, a pena d'esclusione, della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, al momento della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva nell'importo del 10%, dimezzato del 50%, del corrispettivo globale del contratto, a garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei da corrispondere all'esecutore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente paragrafo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta

climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di detti benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni precedentemente descritte, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia fideiussoria di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto di gestione dei servizi oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito a seguito di richiesta avanzata dalla ditta affidataria.

In particolare, lo svincolo progressivo sarà effettuato in base ai seguenti termini ed entità:

- ✓ 25% al 30 giugno 2024;
- ✓ 25% al 30 giugno 2025;
- ✓ 30% al 30 marzo 2026.

L'ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

ART. 26 - RESPONSABILITÀ

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'impresa esercente. La ditta si impegna a far fronte a ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità penale, civile e amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte della stazione appaltante stessa.

Sarà obbligo della ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

La ditta dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul corrispettivo oppure, in caso di incapacienza, sulla fideiussione. L'Amministrazione, inoltre, si riserva il diritto di rivalersi sulla fideiussione per eventuali penali non assolute dall'aggiudicatario.

L'impresa esercente è tenuta a dare alla stazione appaltante, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano e anche quando nessun danno si fosse verificato.

L'impresa aggiudicataria è tenuta, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

L'Amministrazione comunale resta del tutto estranea sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa, che a ogni pretesa di azione al riguardo.

ART. 27 – ASSICURAZIONI

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'Impresa Aggiudicataria, che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Ente Committente da qualsiasi responsabilità, penale, civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'ente stesso. Sarà obbligo dell'Impresa Aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. L'Ente Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa, che ad ogni pretesa di azione al riguardo. L'Impresa Aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l'Amministrazione aggiudicatrice da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Impresa aggiudicataria che ne è la sola responsabile. L'Impresa Aggiudicataria dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto - una specifica assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato. La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

MASSIMALI R.C.T. Euro 6.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 6.000.000,00 per ogni persona Euro 6.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

MASSIMALI R.C.O. Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 3.000.000,00 per ogni persona.

Dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni in riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):

- estensione del novero dei terzi all'Ente Committente e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge, limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto dell'appalto;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Impresa Aggiudicataria o dallo stesso detenute;

- estensione alla responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali, strutture e beni consegnati all'aggiudicatario;
- estensione alla responsabilità civile derivante da danni a cose in consegna e/o custodia;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi.

Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
- estensione al danno biologico;
- operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a stipulare apposita polizza che copra il rischio di infortuni che dovessero subire gli utenti che usufruiscono dei servizi con almeno le seguenti somme assicurate:

- Caso Morte: € 150.000,00
- Invalidità permanente: € 200.000,00
- Rimborso spese sanitarie conseguenti ad infortunio : € 4.000,00
- Rimborso di lenti e/o occhiali, la cui rottura sia determinata da infortunio indennizzabile a termini di polizza: € 600,00
- Cure odontoiatriche di primo intervento e protesi dentarie rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza: € 2.500,00.

Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria, gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nelle prescritte polizze. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Committente, agli utenti o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa Aggiudicataria dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute, trattenendo il relativo importo dai successivi pagamenti, oppure, in caso di incapienza, dalla fideiussione depositata. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta altresì a dare immediata comunicazione agli Enti Committenti di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

ART. 28 - OBBLIGHI ASSICURATIVI ANTINFORTUNISTICI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN, sono a carico dell'aggiudicatario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice e di ogni indennizzo.

L'aggiudicatario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, la documentazione o autodichiarazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

CAPO VI

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 29 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI: MODALITÀ TERMINI E INTERESSI

29.1 Modalità di finanziamento

L'appalto è finanziato con risorse del Comune di San Giovanni in Persiceto.

29.2 Corrispettivo

L'Amministrazione corrisponderà alla ditta aggiudicataria, le somme dovute comprensive d'oneri fiscali in relazione alle prestazioni effettive rese e calcolati sulla base di costi di riferimento indicati nell'offerta economica presentata. L'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all'impresa aggiudicataria l'importo indicato nell'offerta economica ripartito in mensilità in relazione alle ore effettivamente prestate. L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione dei servizi secondo quanto previsto nel presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'appaltatore è tenuto a emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, allegando la documentazione richiesta dal direttore dell'esecuzione, per rendere i riscontri più facili e immediati.

In caso di impossibilità ad effettuare il servizio, per cause non dipendenti dalla ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà garantire il pagamento dei costi incomprimibili relativi al periodo di sospensione del servizio.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La fattura dovrà riportare, ai sensi della normativa vigente (Legge 89/2014), i seguenti elementi:

- 1) il numero della fattura;
- 2) la data di emissione della fattura;
- 3) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- 4) l'oggetto del servizio;
- 5) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- 6) la scadenza della fattura;
- 7) gli estremi dell'impegno sul quale verrà effettuato il pagamento;
- 8) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- 9) il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Gli estremi dell'impegno (punto 7) sul quale verranno effettuati i pagamenti saranno comunicati in sede di aggiudicazione definitiva.

29.3 Modalità di pagamento

Il pagamento dei servizi forniti per ogni mese di competenza avverrà dietro presentazione di una o più fatture mensili presentate entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento, corredate da apposita documentazione giustificativa della prestazione resa.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione della quantità oraria delle prestazioni rese per ciascun servizio.

L'amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad effettuare il pagamento spettante all'appaltatore a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (attestata dal protocollo in arrivo dell'Amministrazione).

Al fine di procedere alla liquidazione delle somme dovute il Direttore dell'esecuzione rilascerà apposito visto sulla fattura, necessario a dichiarare la regolare esecuzione della prestazione parzialmente resa.

La liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento della prestazione resa comprenderà le detrazioni per eventuali dimissioni o assenze, scioperi o sospensioni del servizio, penali.

Le fatture soggette allo split payment devono recare la dicitura

"scissione dei pagamenti - IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – art. 17 – ter del DPR n. 633/1972".

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto è la dimostrazione da parte dell'appaltatore del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione del presente appalto. Le verifiche saranno disposte d'ufficio attraverso la verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

29.4 Interessi di mora

Nel caso in cui il pagamento della fattura non dovesse avvenire nei termini concordati nel contratto ovvero in caso contrario nei termini di legge, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora secondo quanto stabilito all'art. 4 del D.lgs. 231/02.

Ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, il ritardo *ex art. 1218* del codice civile deve essere imputabile alla stazione appaltante. Da ciò consegue che sono improduttivi di interessi i ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dalla stazione appaltante quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero cause riconducibili a fatto dello stesso appaltatore ovvero alla necessità di procedere nei confronti dell'appaltatore alle verifiche prescritte dalla legge e dal disciplinare di gara.

ART. 30 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata fra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita adeguata istruttoria del responsabile del procedimento.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica che:

- l'aumento dei prezzi deve essere richiesto su iniziativa dell'appaltatore, il quale dovrà indicare in modo puntuale i relativi, oggettivi e documentati, elementi giustificativi;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta dalla stazione appaltante solamente a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della stessa, della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;

Trattandosi di contratto che prevede l'impiego di mano d'opera, per la valutazione delle richieste si terranno in considerazione in sede di contrattazione:

- variazioni derivanti da rinnovi di contratti collettivi di lavoro intervenuti nel periodo contrattuale;
- per la parte non relativa alla manodopera, gli aumenti richiesti dall'impresa sulla base della variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno solare precedente (indice FOI).

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP. AA.

La richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata entro il 31 agosto di ogni anno.

ART. 31 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare:

- 1 utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, la comunicazione deve essere inviata mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e riportare tutti gli elementi utili

all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

- i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale
- tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è accaso il conto corrente);
- i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale
- l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto): qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni.

L'appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il Comune non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

- 2 effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante.

Pertanto si da atto che nel contratto d'appalto saranno aggiunti i seguenti articoli:

"L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore deve trasmettere al Comune di san Giovanni in Persiceto, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del comma 8 della Legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge suddetta.

CAPO VII

NORME FINALI

ART. 32 - RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente

appalto. L'obbligo di cui al primo capoverso non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei Dati personali è il Comune di San Giovanni in Persiceto con sede in Corso Italia 70 40017 S. Giovanni in Persiceto.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 s.m.i e ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti ed ai provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali da parte dell'Amministrazione per la gestione dei servizi educativi e scolastici del Comune di San Giovanni in Persiceto; quindi per le procedure che qui interessano non saranno trattati dati sensibili.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento amministrativo. Tali dati saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

Il trattamento dei dati è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'Ente.

Si informa infine che il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni in Persiceto – dott. Andrea Belletti.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente bando si fa riferimento alle norme che disciplinano la materia.

33.1 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 196/03 s.m.i. e ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che ad aggiudicazione avvenuta si procederà alla nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trasmessi/comunicati dal Comune, che secondo la definizione dell'art. 4 del citato Codice, in quanto soggetto preposto al trattamento dei dati personali effettuato dalla società in svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Responsabile che possono così riassumersi:

- procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;
- nominare i propri incaricati del trattamento e impartire loro istruzioni scritte circa il corretto trattamento dei dati;
- autorizzare i singoli incaricati del trattamento nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari;
- verificare l'attuazione puntuale delle istruzioni impartite agli incaricati;
- verificare, con l'ausilio dell'amministratore di sistema, la conformità dei programmi impiegati per svolgere l'attività ai principi del Codice;
- verificare, con l'ausilio dell'amministratore di sistema, con cadenza periodica, l'efficacia dei programmi di protezione;
- rispettare, applicare e far applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto dagli articoli 34 e 35 del Codice, effettuando a tal fine anche periodiche verifiche;
- impegnarsi per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati, coordinando gli incaricati nell'attuazione del piano sulla sicurezza dei dati personali;
- relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate riconoscendo al Comune il diritto di verificarne lo stato di attuazione. In particolare, per iscritto, si dovrà relazionare circa: l'avvenuta formazione interna (corsi tenuti, argomenti trattati, verbalizzazione della formazione e quant'altro sia

funzionale a dare prova di una corretta formazione a tutti gli operatori); avvenuta redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati; controlli sulle misure adottate effettuati dal responsabile esterno.

- assicurare che alla cessazione del contratto per qualsiasi causa i dati siano restituiti al Titolare ovvero, su richiesta di quest'ultimo, siano distrutti, dichiarando tale restituzione/distruzione per iscritto e precisando che non esiste copia dei dati;
- aggiornarsi costantemente sulla normativa e collaborare per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante per la Tutela dei Dati Personali;
- comunicare al Titolare qualsiasi elemento, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto trattamento dei dati personali, allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

ART. 34 - FORMA CONTRATTUALE E SPESE

Tutte le spese contrattuali, imposta di bollo, eventuale imposta di registro e diritti di segreteria, sono a carico dell'aggiudicatario. Eventuali oneri fiscali (IVA) saranno a carico del Comune di San Giovanni in Persiceto.

ART. 35 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Il presente capitolato speciale fa parte integrante formale e sostanziale del contratto d'appalto.

La sottoscrizione del capitolato da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme applicate in materia nonché della completa accettazione di quanto disciplinato nel presente appalto, che regoleranno il contratto.

L'aggiudicatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente appalto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessa il presente appalto.

ART. 36 - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DEL CONTRATTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e della comune intenzione delle parti. Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 37 - DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA

A tutti gli effetti del presente contratto la ditta elegge domicilio legale in San Giovanni in Persiceto.

ART. 38 - COMPETENZA E CONTROVERSIE

Il direttore dell'esecuzione del contratto è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nei restanti atti di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del presente appalto, si considera competente il foro di Bologna.

ART. 39 - RINVIO

Per quant'altro non specificato dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alla normativa nazionale e regionale di settore relativa ai servizi oggetto del presente appalto.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 301 DEL 09/05/2023

IL Dirigente dell'Area Servizi alla Persona
dott. Andrea Belletti
(firmato digitalmente)